

# L'Ires premiale incrocia il concordato preventivo

## Reddito d'impresa



L'aliquota ridotta può essere applicata anche da chi ha optato per il patto fiscale

Gli articoli in questa pagina sono tratti dalle sessioni di Master Telefisco del 15 e del 22 gennaio.

**Sergio Pellegrino**  
**Lucia Recchioni**

Un mix di agevolazioni per le imprese che presentano un forte tasso di crescita dei redditi imponibili: è il quadro che emerge dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025, senza dimenticare ovviamente le norme vigenti che riconoscono un importante ruolo al concordato preventivo biennale.

La crescita oggetto di "sconti fiscali", tra l'altro, non è quella, fisiologica, delle imprese neocostituite, ma - se verranno confermate le prime interpretazioni normative - deve caratterizzare le imprese costituite prima del 2024.

### Le nuove agevolazioni

Andiamo con ordine e richiamiamo, brevemente, le agevolazioni fiscali previste per le imprese dalla legge di

Bilancio 2025. Le principali sono due.

La prima è il "bonus assunzioni" (articolo 4, Dlgs 216/2023) che riconosce una maggiorazione del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale e che è stato prorogato al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.

La seconda è la "Ires premiale", che consente l'applicazione dell'aliquota del 20% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, al ricorrere di determinate condizioni:

- quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 accantonata ad apposita riserva;
- ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati, e non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, destinato a investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B alla legge 232/2016 (ovvero i beni 4.0, materiali e immateriali), nonché nell'articolo 38 del Dl 19/2024 (ovvero i beni 5.0), realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 31 ottobre 2026 per le società che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20mila euro.

Ad oggi, in mancanza del decreto attuativo, risulta difficile poter affermare se la presenza di un utile al 31 dicembre 2023 rappresenti una condizione necessaria per poter accedere al beneficio, o se, in sua mancanza, possa essere assunto un valore pari a zero, con sostanziale annullamento della seconda

soglia da rispettare per gli investimenti, come si auspica.

Ulteriori condizioni (che devono essere comunque rispettate) riguardano poi l'incremento occupazionale, per il quale la norma rinvia all'articolo 4 del Dlgs 216/2023 (disposizione dedicata, come detto, al "bonus assunzioni").

### Cumulo e concordato

Come evidente, le imprese che presentano utili 2023 e 2024 più bassi rispetto al reddito imponibile 2025 potrebbero, con investimenti di importo non elevato e con un limitato incremento occupazionale, beneficiare di una riduzione Ires del 4% su tutto il reddito imponibile 2025, che potrebbe essere di gran lunga superiore ai redditi imponibili degli esercizi precedenti, anche a seguito di fenomeni aggregativi.

Tra l'altro, va ricordato che, in mancanza di esclusioni, i benefici citati (Ires premiale, credito d'imposta 4.0-5.0 e bonus assunzioni) risultano cumulabili, a fronte del rispetto delle medesime condizioni.

Da ultimo, alla luce delle attuali formulazioni normative, l'Ires premiale risulta applicabile anche dalle imprese che hanno aderito al concordato preventivo biennale e che intendono optare per l'imposta sostitutiva sul maggior reddito.

In realtà, in caso di forte incremento dei redditi imponibili dell'anno 2025 rispetto al 2023, ad assumere un ruolo rilevante sarebbero le norme in materia di concordato e di imposta sostitutiva (che presenta, in ogni caso, un'aliquota inferiore al 20%), mentre la nuova aliquota Ires ridotta troverebbe applicazione soltanto sul più limitato importo pari ai redditi "rettificati" 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Domande & Risposte

A cura di **Lucia Recchioni**

DS6901

DS6901



**1**

### **Le spese sostenute direttamente dall'imprenditore per le trasferte devono essere tracciate?**

Si ritiene che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute direttamente dall'imprenditore individuale, non siano soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità, in considerazione del fatto che la legge di Bilancio ha modificato l'articolo 95 del Tuir, dedicato, appunto, alle spese per prestazioni di lavoro.

**2**

### **Per i beni materiali 4.0 il blocco sarà azionato sulla fase di prenotazione, oppure solo nella fase di rendicontazione consuntiva?**

Il comma 446 della legge di Bilancio 2025 stabilisce che il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Al fine di rispettare il limite di spesa previsto, le imprese dovranno trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione concernente l'ammontare delle spese

sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al Dm 24 aprile 2024 (che, lo si ricorda, richiede una comunicazione preventiva e un aggiornamento al completamento).

È tuttavia previsto un nuovo decreto del Mimit che andrà a modificare il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni. Il Ministero trasmetterà poi all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa il Mimit ne darà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

**3**

### **Per beneficiare della detrazione al 50% per le spese di recupero edilizio 2025, l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale prima dell'inizio dell'intervento?**

La detrazione Irpef del 50% è oggi riconosciuta, a fronte degli interventi di riqualificazione edilizia, esclusivamente «nel



caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale». In coerenza con quanto espresso in materia di superbonus dalla circolare 13/E/2023, ci sono valide ragioni per ritenere che l'immobile debba essere adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

**4**

### **Può essere trasformata in società semplice (Ss) una società proprietaria di un unico immobile locato a terzi ma che non ha mai modificato l'oggetto sociale dello statuto?**



Il Notariato, con lo studio 44-2023, ha chiarito che la modifica dell'oggetto sociale non rappresenta un'operazione elusiva se è finalizzata a escludere qualsiasi riferimento a ulteriori attività commerciali che non sono compatibili con l'agevolazione in esame. Si rende tuttavia necessaria un'analisi del caso concreto per appurare se, invece, ad esempio, la modifica all'oggetto sociale è stata effettuata richiamando l'attività immobiliare di fatto non esercitata.